

ACCORDO TERRITORIALE per il COMUNE di CESENATICO del 19/12/2018

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, della legge 8 gennaio 2002 n. 2, e del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento n. 59, alla G. U. n. 85, del 11 aprile 2003 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in G. U. n. 62. del 15/03/2017.

Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.P.E.-Confedilizia di Forlì-Cesena in persona di Martini Dino
A.S.P.P.L. di Cesena in persona di Sacchetti Luciana

Le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.I.C.E.T. Romagna in persona di Casadei Oliviero
S.U.N.I.A. di Forlì-Cesena in persona di Basir Milad
U.N.I.A.T. Reg.le E. Romagna sportello di Cesena in persona di Angeli Roberta

Premesso che:

- in data 30 agosto 1999 e successiva interpretazione ed aggiornamento del 6 luglio 2000, è stato siglato il primo accordo territoriale, con i modelli contrattuali definiti nell'accordo;
- in data 21 settembre 2004 è stato sottoscritto un nuovo accordo relativo al solo Comune di Cesenatico, cui le parti, in data odierna intendono apportare con il presente atto, le opportune modifiche ed aggiornamenti, al fine di ottenere una sua migliore applicabilità.

Le Associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, ritengono opportuno individuare condizioni contrattuali, da inserire nell'accordo territoriale di cui all'articolo 2, comma 3, ed articolo 5, commi 1, 2, 3, della L. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo locale, di usi e consuetudini, di assumere obbligatoriamente gli appositi modelli contrattuali, utili a tale conseguimento, come prevede il Decreto in oggetto.

Che, il Comune di Cesenatico ha già autonomamente previsto una riduzione IMU allo 0,40%, oltre a quella prevista dallo stato per i locatori che concedono in affitto a canone agevolato (art.2, comma 3,) a nuclei familiari alloggi adibiti ad abitazione principale, ed a studenti universitari (art. 5, comma 3), previa redazione e sottoscrizione dell'apposito modello predisposto dal Comune, oltre l'allegato 4 sottoscritto da parte locatrice e conduttrice, obbligatorio per tutti i tipi di contratti sopra richiamati, copia della certificazione energetica e del contratto di locazione, e per i contratti non assistiti l'allegato 6 all'accordo "Attestazione di conformità" al fine di certificare la regolarità "economica" all'accordo territoriale depositato il 19/12/2018 con decorrenza 01/01/2019, successivamente dallo stesso trasmesso alla Regione Emilia-Romagna.

Le Associazioni sindacali territoriali della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, riconoscono l'importanza della collaborazione avuta dall'Amministrazione comunale di Cesenatico al fine della determinazione delle zone, nonché della scelta dell'Amministrazione comunale, di partecipare in modo diretto al confronto con le OO.SS. sopra richiamate per la definizione delle politiche abitative.

91

Le parti auspicano e si propongono altresì in particolare i seguenti obiettivi:

Favorire l'allargamento del mercato agli immobili sfitti e l'accesso a locazioni a canoni agevolati per le fasce sociali meno abbienti;

Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;

Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso e irregolare.

Si conviene e stipula quanto segue:

1) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98, legge 2 / 2002, e, D.I. del 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio del Comune di Cesenatico.

Il territorio del Comune di Cesenatico, acquisite le informazioni dal Comune, concernenti le 4 zone (*di pregio, centro urbano, periferia e forese*), sono delimitate dai fogli catastali, come da allegato 1.

Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le sub-fasce di oscillazione dei canoni, come da cui l'allegato 2.

Le fasce di oscillazione per l'individuazione del canone vengono determinate sulla base della tabella di cui all'allegato 2 di valori espressi in € / mq. / mese, ed alla presenza degli elementi di cui all'allegato 3.

Per facilitare la comprensione del meccanismo di individuazione e calcolo del canone di locazione, viene predisposto un apposito modulo, obbligatorio per tutti i contratti assistiti e non, utile al locatore per ottenere le agevolazioni IMU dal Comune di Cesenatico, denominato allegato 4.

All'interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti a determinare in concreto, con l'eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni, se richiesta, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sulla base degli elementi oggettivi (*trasformati in punti*) di cui all'allegato 3.


La superficie da considerare per il calcolo del canone di locazione è esclusivamente quella desumibile dalla planimetria.

In assenza di planimetria, si potrà utilizzare la metratura lorda indicata nella visura catastale, abbattuta del 15%.

Qualora l'alloggio abbia una superficie utile non eccedente il 10% della fascia inferiore di appartenenza si potrà utilizzare la stessa per la determinazione del canone di locazione.

(Esempio mq. 54 invece della fascia da 51 ad 80, si può utilizzare quella sino a mq. 50).

In presenza di pertinenze locare unitamente all'appartamento, se individuabili tramite visura catastale (es. categorie C/6 e C/2) si farà riferimento alle superfici indicate nella visura stessa diversamente saranno da desumersi da adeguate piantine/planimetrie, in ogni caso saranno considerate come segue:



e) per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, ove le parti concordino una durata contrattuale superiore ad anni 3, il canone così come risulta in base alla zona (all. 1), agli elementi (all. 3), per determinare la sub-fascia (all. 2), potrà essere aumentato del 2% per ogni anno eccedente i 3 anni, a valere per l'intera durata contrattuale;

f) il canone in tutti i tipi di contratto facente parte del presente accordo, dovrà essere corrisposto in rata mensile anticipata;

g) ripartizione degli oneri accessori, fra locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano quanto previsto in apposito allegato "D" del D.M. 16/01/2017, con l'integrazione della pattuizione inerente le spese di compenso amministratore a carico del locatore come già stabilito nei precedenti accordi;

h) spese di bollo relative ai tipi di contratti di locazione, per uso e consuetudine (vedi precedenti accordi del 30/08/1999 e del 24/05/2004) sono ripartite in parti uguali, così come previsto per quelle di imposta di registro;

i) commissione di conciliazione stragiudiziale (facoltativa art. 6 del D.M. 16/01/2017) viene recepito integralmente quanto previsto nell'Allegato E) del D.M. 16 gennaio 2017;

j) Definizione di appartamento "Ammobiliato"

Per la voce "ALLOGGIO AMMOBILIATO", si precisa quanto segue:

- Qualora sia dotato di un arredamento "minimo" blocco cucina sufficiente alla vivibilità, il canone risultante in base alla zona e dagli elementi, può essere aumentato fino al 5%;
- Qualora sia dotato di arredamento "completo" (zona giorno e notte) pur con mobili e suppellettili per una buona vivibilità, il canone risultante, può essere aumentato fino al 15%;
- Qualora sia dotato di arredamento "nuovo o di notevole pregio su misura" con elettrodomestici di qualità il canone risultante in base alla zona e dagli elementi può essere aumentato fino al 20%

Tutti gli elettrodomestici e gli impianti dovranno essere a norma (DPR 412/93, legge 46/90) ed installati o resi fruibili a cura del locatore.

In tutti i casi si consiglia di redigere un verbale (eventualmente anche in forma di raccolta fotografica ove in ogni stampa sia riportata la data dello scatto, il tutto controfirmato da entrambe le parti) in cui specificare tutte le dotazioni presenti nell'alloggio al fine di evitare successive contestazioni. Il tutto come specificato nell'allegato 5.

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.L. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Cesenatico che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, c. 2, del D.M. 16/01/2017, risulta ad oggi avere un numero di abitanti pari a 25.781

Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.L. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone così definito dalle parti contraenti potrà essere aumentato del 10%, per favorire la mobilità sul territorio.

Il presente Accordo prevede che la durata della locazione transitoria può essere sino a diciotto mesi, in nessun caso questo tipo di contratto è prorogabile.

Per i contratti in oggetto, con formula obbligatoria come da D.M. 16/01/2017 - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano che le parti stipuleranno i contratti di locazione transitoria secondo l'allegato "B" al D.M. 16/01/2017, recante altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti, nonché tutte le pattuizioni ad integrazione che col presente accordo formalmente si convengono:

4

- | | |
|---|----------------------|
| - Terrazza o balcone superiore a mq. 5,00 | nella misura del 15% |
| - Veranda | nella misura del 30% |
| - Mansarda | nella misura del 30% |
| - autorimessa singola | nella misura del 50% |
| - posto auto coperto, riservato (C/6 di 1° cl), e cantina | nella misura del 20% |

Nel caso di locazione di porzioni di immobile il canone deve essere calcolato tenendo conto della zona (all.1), delle tariffe proprie (all.2), delle dotazioni (all.3), come specificato nell'all. 4.

La superficie concessa in modo esclusivo (es. camera, garage, ecc.) deve essere calcolata al 100% e ad essa si aggiunge pro-quota la restante metratura dell'abitazione (es. cucina, bagni, ecc.) utilizzabile in comune con altri.

In presenza di più porzioni di contratti individuali occorre procedere applicando la tariffa corrispondente ai soli mq. della porzione locata (e non invece alla metratura complessiva dell'unità).

Per gli alloggi compiutamente arredati, il canone definito potrà subire un aumento fino al 20%, a valere per l'intera durata contrattuale, come meglio descritto nell'allegato 5.

Il canone effettivo verrà quindi individuato nell'ambito della:

FASCIA MINIMA:	quando sono presenti fino a	7 punti
FASCIA MEDIA:	quando sono presenti da	8 a 13 punti
FASCIA MASSIMA:	quando sono presenti da	14 punti in poi

In caso di:

- Assenza di impianto di riscaldamento = comunque sub-fascia minima;
- Appartamento senza ascensore oltre il 3° piano fuori terra, comporta la detrazione di 2 elementi fra quelli presenti.

La descrizione dettagliata degli elementi è indicata nell' ALLEGATO 3

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione (tipo-agevolato), utilizzando obbligatoriamente il contratto tipo (allegato A al D.M. 16/01/2017), recante altresì possibilità di Conciliazione così come concordata fra le parti, nonché tutte le pattuizioni ad integrazione che col presente accordo formalmente le parti convengono:

a) la parte locatrice (proprietà) dovrà fornire obbligatoriamente ed anticipatamente l'Attestato di Prestazione Energetica e potrà fornire gli estremi od autocertificare la documentazione amministrativa e tecnica di sicurezza degli impianti e/o di eventuali certificati per collaudi;

b) solo per coloro che non optano per il regime di cedolare secca, l'aggiornamento del canone di locazione pattuito, a richiesta scritta da parte locatrice sarà aggiornato nella misura del 75% dell'indice ISTAT per famiglie operai e impiegati, ad ogni inizio di anno di locazione successiva;

c) ai fini del diritto di prelazione al riaffitto, ove concesso dalla parte locatrice, ai sensi dell'art. 40, legge 392/78, farà fede quanto indicato nel già previsto all. 4) e dovrà essere aggiunto in calce all'art. 15 Varie del contratto-tipo;

d) deposito cauzionale ove richiesto, non potrà in alcun caso superare le 3 (tre) mensilità del canone, ed indipendentemente dalla durata del contratto, è produttivo degli interessi legali, fissati annualmente dall'autorità competente e da corrispondere al termine di ogni anno di locazione alla parte conduttrice. In alternativa al deposito cauzionale il locatore potrà chiedere al conduttore una polizza di assicurazione a copertura del rischio da incendio e ricorso vicini, a proprie spese ma a beneficio del locatore, di durata corrispondente a quella del rapporto e per l'importo che verrà da questi indicato e comunque non inferiore al valore di mercato dell'unità locata. E ciò sempre che l'immobile non sia già coperto da polizza globale fabbricati, in quanto in tal caso, il conduttore sarà tenuto a corrispondere in via diretta o di rimborso la quota proporzionale del relativo premio;

a) sono automaticamente estese tutte le norme pattizie previste per i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, della L. 431/98, se e in quanto applicabili;

In caso l'esigenza di transitorietà indicata nel contratto venga meno nel corso della locazione, le parti potranno risolvere il contratto transitorio in corso e sottoscrivere un nuovo contratto ai sensi dell'Art. 2 comma 1, o comma 3.

b) il recesso per gravi motivi da parte del conduttore potrà avvenire con un preavviso di 30 giorni, indipendentemente dalla durata del contratto.

- la transitorietà può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate e specificate all'atto della stipula del contratto come segue:

Esigenze di transitorietà del locatore, quando intenda disporre dell'immobile per:

1) Adibirlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l'abitazione della famiglia d'origine, nonché per:

- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- rientro dall'estero;
- ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2) Adibirlo ad esercizio dell'attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento del titolo abilitativo al lavoro e/o professione;

3) Eseguire interventi nell'unità immobiliare, per i quali abbia fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l'occupazione dell'appartamento;

4) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo ed espressamente specificata nel contratto.

Esigenze di transitorietà del conduttore, quando ha:

1) Esigenza di una abitazione per un periodo non superiore ai diciotto mesi per:

- contratto di lavoro a termine in un Comune diverso da quello di residenza;
- previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza;
- acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione.

2) Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo ed espressamente specificata nel contratto.

E' fatto obbligo al locatore confermare l'esigenza transitoria con lettera raccomandata da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno un mese, per ogni semestre, o frazione, di durata del contratto.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'PA' in the center, a signature 'TR' on the right, and another signature 'AP' on the far right.

6

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.I. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)

Tali contratti allegato C al D.M. del 16/01/2017, sono utilizzabili per studenti iscritti ad un corso di studi universitari e similari come previsto dall'art. 3 del Decreto, in un Comune diverso da quello di residenza. Possono avere durata da 6 a 36 mesi e possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.

Per detti contratti, ovvero ai fini dell'art. 3, D.M. 16/01/2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone così definito dalle parti contraenti sulla base degli elementi propri dell'unità immobiliare potrà essere aumentato del 10%, per favorire la mobilità sul territorio.

Per i contratti in oggetto – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano che:

- Le parti stipuleranno i contratti di locazione esclusivamente secondo il contratto tipo, allegato "C" al D.M. 16/01/2017;
- Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle Aziende per il diritto allo studio o Società similari;
- recanti altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti;
- alle pattuizioni ad integrazione previste dal presente accordo si aggiungono automaticamente tutte le norme pattizie previste per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, legge 431/98, in quanto applicabili.

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cesenatico, i cui conduttori siano iscritti ad un corso di laurea, scuole superiori e simili, come da art. 3 del D.M. del 16/01/2017.

Le fasce di oscillazione per il calcolo dei canoni di locazione per i contratti in oggetto, sono costituite dalle fasce di oscillazione per le zone (all. 1), con gli elementi (all. 3), e le determinazioni €/mq. (all. 2) ed arredamento (mobilio all. 5), individuate nel presente accordo relativo al Comune di Cesenatico.

Il Decreto per questo tipo di contratto prevede una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36.


Le parti firmatarie del presente Accordo ritengono che vista l'estensione di questo tipo di contratto anche per programmi di studio equipollenti a quelli universitari, quali master formativi, scambi internazionali come Socrates, Erasmus, ecc., che spesso prevedono una durata inferiore ai 6 mesi, concordano che per questo tipo di contratto la durata può essere inferiore ai sei mesi.

Prorogabile solo una volta di pari durata al termine della quale in nessun caso il contratto potrà proseguire.

ACCORDI INTEGRATIVI

Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio comunale di Cesenatico, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l'Affitto partecipate dal Comune di Cesenatico in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di lavoratori in mobilità, di immigrati comunitari ed extra-comunitari, studenti universitari.

Le parti firmatarie il presente accordo sono pronte a sottoscrivere appositi Accordi Integrativi con le parti interessate.



CLAUSOLE FINALI

7

Il presente Accordo Territoriale - nella sua triplice articolazione - resterà in vigore per la durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2019 depositato presso il Comune di Cesenatico; sino a revisione ufficiale da parte delle Organizzazioni di Categoria, i valori minimi e massimi delle sub-fasce di oscillazione devono intendersi NON aggiornabili annualmente, nemmeno con ISTAT.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

- 1 il Comune deliberi nuove aliquote IMU per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;
- 2 siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 legge 431/98 ed altre normative attualmente vigenti;
- 3 siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti;
- 4 il CIPE modifichi l'elenco dei Comuni considerati ad alta tensione abitativa o equiparati;
- 5 quando le parti lo ritengano necessario;
- 6 quando si renda applicabile l'istituto della novazione ai sensi del Codice Civile.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative pre-contrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale in ragione del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà chiedere l'intervento delle parti firmatarie dell'accordo, le quali entro 90 giorni, determineranno, il nuovo canone, da valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale proroga o fino a nuova locazione.

Il presente Accordo sarà depositato dalle parti, presso la Segreteria generale del Comune di Cesenatico, mediante consegna di copia autentica, all'Ufficio Protocollo generale del Comune e successivamente presso la Regione Emilia Romagna.

ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

- All. 1: Aree del Comune di Cesenatico
- All. 2: Sub-fasce di oscillazione del Comune di Cesenatico
- All. 3: Elementi oggettivi per la determinazione del canone
- All. 4: Modulo di richiesta - Dati e Misure - Attestazione e Asseverazione del Canone
- All. 5: Definizione di Arredo dell'unità abitativa
- All. 6: Attestazione e Asseverazione del Canone (*modello tipo delle parti firmatarie*)

Altresì gli allegati in base a quanto pubblicato il 15-3-2017 in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62 ovvero:

- Allegato A - LOCAZIONE ABITATIVA
- Allegato B - LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
- Allegato C - LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
- Allegato D - TABELLA ONERI ACCESSORI
- Allegato E - PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE



8

Letto, confermato e sottoscritto in data 19/12/2018 dalle organizzazioni stipulanti:


Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia

A.P.E.-Confedilizia di Forlì-Cesena

Martini Dino

A.S.P.P.I. di Cesena

Sacchetti Luciana



le Organizzazioni sindacali degli Inquilini

S.L.C.E.T. Romagna



Casadei Oliviero

S.U.N.L.A. di Forlì-Cesena

Basir Milad

U.N.I.A.T. Reg.le E. R. sportello di Cesena

Angeli Roberta



COMUNE di CESENATICO Allegato 1

SUDDIVISIONE in ZONE	FOGLIO di MAPPA CATASTALE	PERIMETRO di DELIMITAZIONE
ZONA A (Centro Storico) e (Residenziale di pregio)	7, 8, 9, 15, e 22	CENTRO STORICO E Residenziale di pregio
ZONA B (Area semicentrale di Corona urbana)	1, 3, 6, 13, 31, 39, e 40	Maggior parte della zona compresa nell'area di Valverde, Villamarina, Zadina e Madonnina
ZONA C Area delle frazioni di Bagnarola e Sala	24, 25, 32, 43, 49, 50 e 53	Area periferica Maggiormente servita Bagnarola e Sala
ZONA D (Area di minor pregio, forese e frazioni di confine)	2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 28, 30 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52 e 54.	Area periferica delle frazioni di Borella, Cannucceto e Villalta

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature, possibly "M. De...".
 - Middle right: A signature, possibly "M. De...".
 - Bottom right: A signature, possibly "M. De...".

ALLEGATO 2 Comune di Cesenatico (prezzi al mq. Mensili)

CESENATICO Centro storico e Residenziale di pregio (Zona A)

Superficie utile	Canone mensile in € per mq. di superficie utile (vedasi Accordo Territoriale)		Fascia media		Fascia massima	
	Fascia minima	Fascia massima	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi
Sino a mq. 50	€ 4,50	€ 6,20	€ 5,50	€ 7,80	€ 7,10	€ 9,00
Da mq. 51 a 80	€ 4,10	€ 5,60	€ 4,50	€ 6,75	€ 6,00	€ 7,50
Da mq. 81 a 100	€ 3,70	€ 4,80	€ 4,20	€ 6,00	€ 5,10	€ 6,80
Da mq. 101 in poi	€ 3,10	€ 4,50	€ 3,80	€ 5,60	€ 5,00	€ 6,50

CESENATICO Residenziale ordinario (Zona B)

Superficie utile	Canone mensile in € per mq. di superficie utile (vedasi Accordo Territoriale)		Fascia media		Fascia massima	
	Fascia minima	Fascia massima	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi
Sino a mq. 50	€ 4,30	€ 6,00	€ 5,90	€ 7,20	€ 6,60	€ 8,30
Da mq. 51 a 80	€ 4,00	€ 5,50	€ 4,30	€ 6,50	€ 5,80	€ 7,30
Da mq. 81 a 100	€ 3,50	€ 4,70	€ 4,10	€ 5,70	€ 5,00	€ 6,50
Da mq. 101 in poi	€ 3,20	€ 4,40	€ 3,70	€ 5,40	€ 4,50	€ 6,30

CESENATICO Area periferica (Zona C)

Superficie utile	Canone mensile in € per mq. Di superficie utile (vedasi Accordo Territoriale)		Fascia media		Fascia massima	
	Fascia minima	Fascia massima	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi
Sino a mq. 50	€ 4,10	€ 5,40	€ 5,30	€ 6,80	€ 5,50	€ 7,50
Da mq. 51 a 80	€ 3,80	€ 4,90	€ 4,20	€ 6,20	€ 4,90	€ 6,50
Da mq. 81 a 100	€ 3,40	€ 4,60	€ 4,00	€ 5,50	€ 4,50	€ 6,00
Da mq. 101 in poi	€ 3,10	€ 4,10	€ 3,50	€ 4,90	€ 4,20	€ 5,70

CESENATICO area foreste (Zona D)

Superficie utile	Canone mensile in € per mq. Di superficie utile (vedasi accordo territoriale)		Fascia media		Fascia massima	
	Fascia minima	Fascia massima	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi	Appartamento da 8 a 13 punti	Appartamento da 14 punti in poi
Sino a mq. 50	€ 3,90	€ 5,20	€ 4,30	€ 5,90	€ 5,20	€ 7,00
Da mq. 51 a 100	€ 3,70	€ 4,80	€ 4,20	€ 5,70	€ 4,70	€ 6,30
Da mq. 81 a 100	€ 3,30	€ 4,50	€ 4,00	€ 4,90	€ 4,40	€ 5,80
Da mq. 101 in poi	€ 3,00	€ 3,90	€ 3,40	€ 4,50	€ 3,80	€ 5,50

Gli scaglioni dei punti (ex-parametri) qualitativi dell'abitazione, i margini di oscillazione (fasce) sono utili al fine di individuare il prezzo mq. mensile del canone.

[Handwritten signatures and initials]



ALLEGATO 3 Comune di CESENATICO

Elementi e valori di riferimento, per la determinazione di tre sub-fasce, all'interno delle fasce di oscillazione (mq.) e zona (ubicazione), utili al fine di dare valore alla qualità abitativa.

Tutte le servitù, gli impianti e le strutture dovranno essere a norma, già installati e fruibili, a cura del locatore

<i>Descrizione e valore degli elementi (punti) pattuiti</i>	<i>Valore - punti</i>
Alloggio con presenza di ascensore	1
Area verde e/o cortile ad uso esclusivo	1
Terrazza o balcone di almeno 5 mq. <i>(Calcolare con una incidenza del 15%)</i>	1
Veranda <i>(Calcolare con una incidenza del 30%)</i>	1
Doppi vetri <i>(in tutti gli infissi dell'abitazione e non doppia finestra)</i>	1
Doppi servizi	2
Edificio con non più di 8 unità abitative	1
Riscaldamento <i>centralizzato con contabilizzazione del calore</i>	1
Riscaldamento autonomo	2
Impianto di condizionamento <i>(parziale)</i>	1
Impianto di condizionamento <i>(fisso e con copertura intero alloggio)</i>	2
Dotazione di pannelli solari <i>(per il risparmio energetico)</i>	1
Servizio Wi-Fi attivo	1
Dotazione di impianto TV satellitare	1
Certificazione Antisismica <i>(a seguito di ristrutturazione con nuova abitabilità)</i>	2
Certificazione Antisismica <i>(appartamento nuovo)</i>	3
Infissi di sicurezza o cancelletti <i>(solo se inferriate o comunque equivalenti)</i>	1
Video-citofono o sistema di video sorveglianza o di allarme	1
Porta blindata	2
Diritto di prelazione all'affitto <i>(ex-art. 40 Legge 392/78) da inserire nel contratto</i>	1
Attestato di prestazione energetica attestanti le classi A o B	2
Attestato di prestazione energetica attestanti le classi C o D o E	1
Pavimentazione in parquet di legno <i>(non finto legno)</i>	1
Pertinenze	
Cantina superiore a mq. 8,00 e Posto auto coperto <i>(Calcolare superficie al 20%)</i>	1
Mansarda <i>(calcolare al 30%)</i>	1
Posto auto scoperto <i>(in area comune condominiale)</i>	1
Posto auto scoperto <i>(riservato C/6 di 1° classe)</i>	1
Garage <i>(Calcolare al 50%)</i>	2

Penalizzazioni

Assenza di impianto di riscaldamento = comunque fascia minima
Appartamento senza ascensore oltre il 3° piano fuori terra, detrazione di 2 punti fra quelli presenti

In base alle variazioni del peso degli elementi utili, per la determinazione delle fasce *minima, media e massima*, le parti decidono che:

- a) Per tutti i tipi di contratti: Allegati "A", "B", "C", del presente accordo del Comune di Forlì gli elementi, tradotti in punti per determinare la fascia per il calcolo è la seguente.

- fino a 7 punti fascia minima
- da 8 a 13 punti fascia media
- da 14 in poi fascia massima

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

ALLEGATO 4 (Cesenatico)

Determinazione dei limiti abitativi ed elementi utili per individuare il canone di locazione abitativo agevolato e transitorio,
Legge 431/1998, art. 2, c. 3, legge 2/2002, D.M. 30/12/02 e D.M. 16/01/2017 ed Accordo territoriale del 19/12/2018

DATI e MISURE

Locatore: *cognome* _____ *nome* _____ *nato/a a* _____ *il* _____
 Residente _____ () Via _____ n. _____
 Cod. Fisc. _____ Quota di possesso % _____

Conduttore: *cognome* _____ *nome* _____ *nato/a a* _____ *il* _____
 Residente _____ () Cod. Fisc. _____

Contratto agevolato Contratto per studenti Contratto transitorio

ZONA € A € B € C € D foglio _____ numero _____
 Cat A/ sub _____ rendita catastale € _____
 Cat C/ sub _____ rendita catastale € _____
 Via _____ n. _____ Int. _____ Località _____ 47042 - CESENATICO (FC)

DETERMINAZIONE della FASCIA vedere All. 3 dell'Accordo territoriale del Comune di Cesenatico

Alloggio con presenza ascensore, ecc	1	Imp. di condizionamento parziale	1	Diritto di prel-ne affitto	1
Area verde-cortile ad uso esclusivo	1	Imp. di condizionamento intero allog	2	Att. di P.E. cl. A+, A, e B	2
Terrazza o balcone di oltre 5 mq.	1	Dotazione di pannelli solari	1	Att. di P.E. cl. C, D, ed E	1
Veranda	1	Servizio Wi-Fi attivo	1	Cantina sup. mq. 8,00	1
Doppi vetri	1	Dotazione di impianto TV satellitare	1	Mansarda	1
Doppi servizi	2	Antisismica per ristruttur.ne-nuova ab.	2	Posto auto condominiale	1
Edificio con non + di 8 unità abitative	1	Appartamento nuovo con antisism.	3	Posto auto C/6 di 1° cl.	1
Riscaldamento centr. con contabilizz.	1	Infissi di sicurezza - cancelletti	1	Garage	2
Riscaldamento autonomo	2	Video-citofono o sorveglianza o all.	1		
Pavimento in parquet di legno	1	Porta blindata	2		

€ **ASSENZA di IMPIANTO di RISCALDAMENTO** = contrappos. a fascia minima - ovvero Senza ascensore oltre il 3° piano - 2 punti

Totale dei punti	FASCIA	€ minima	€ media	€ massima
Superficie interna (escluso muri perim)		mq.	=	mq.
Terrazza o balcone sup. mq. 5,00		mq.	x 15% =	mq.
Veranda e Mansarda		mq.	x 30% =	mq.
Autorimessa singola		mq.	x 50% =	mq.
Posto auto coperto riservato e Cantina		mq.	x 20% =	mq.
Totale				mq.

Superficie fino a mq. 50, da 51 a 80, da 81 a 100, oltre 101 mq.

Euro mq. / mese (in base a zona fascia e superficie)	Superficie tolleranza + / - 5%	Euro / mese possibile	Euro mese scelto	Euro annuo scelto
Minimo € _____	Mq. _____	€ _____		
Massimo € _____	Mq. _____	€ _____		

NOTE

Appartamento arredato (in base a quanto convenuto fra le parti)	+	%	= €
Durata della locazione	4 anni + 2%	5 anni + 4%	6 anni + 6%
Maggiorazione per contratto transitorio (art. 5 c.1 e art. 5 c. 2 e 3) massimo 10%			= €
Aumenti in base alle note sopracitate			€ _____ al mese

Canone finale concordato fra le parti:

pari ad € _____ mensili pari ad € _____ annui

Durata del contratto dal _____ al _____

Le parti dichiarano:


- di aver preso visione, per quanto interessa, del testo integrale dell'Accordo territoriale;
- che gli elementi sopra riportati sono stati forniti e corrispondono a verità
- che concordano nell'individuazione del canone all'interno delle fasce di oscillazione desunte dalla compilazione delle precedenti tabelle

la parte locatrice

la parte conduttrice

Cesenatico, _____

Il presente all. "4" sottoscritto dal locatore e conduttore, "obbligatorio" unitamente al Contratto d'affitto, necessario per ottenere l'Attestazione ed Asseverazione del Canone di locazione" per i contratti non assistiti, ed è utile alla parte locatrice per ottenere la riduzione IMU dal Comune di Cesenatico



ALLEGATO 5 CESENATICO

Per la voce "ALLOGGIO AMMOBILIATO", si precisa quanto segue:

- Qualora sia dotato di un arredamento "minimo" blocco cucina sufficiente alla vivibilità, il canone risultante in base alla zona e dagli elementi, può essere aumentato fino al 5% ;
- Qualora sia dotato di arredamento "completo" (zona giorno e notte) pur con mobili e suppellettili per una buona vivibilità, il canone risultante, può essere aumentato fino al 15% ;
- Qualora sia dotato di arredamento "nuovo o di notevole pregio su misura" con elettrodomestici di qualità il canone risultante in base alla zona e dagli elementi può essere aumentato fino al 20% .

Tutti gli elettrodomestici e gli impianti dovranno essere a norma (DPR 412/93, legge 46/90) ed installati o resi fruibili a cura del locatore.

In tutti i casi si consiglia di redigere un verbale (eventualmente anche in forma di raccolta fotografica ove in ogni stampa sia riportata la data dello scatto, il tutto controfirmato da entrambe le parti) in cui specificare tutte le dotazioni presenti nell'alloggio al fine di evitare successive contestazioni.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a large, stylized signature that appears to be 'Lud'. To its right are the initials 'AC'. Below these, there are two more sets of initials: 'GMB' on the left and 'PD' on the right. At the bottom center, there is a single, large, stylized signature that looks like 'Q'.

Al. 6



Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari



ATTESTAZIONE DI RISPONDEZZA EX D.M. 16/01/2017

La scrivente Organizzazione firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di Cesenatico, depositato il 19/12/2018.

OR

PREMESSO CHE

Il/La Sig.

cognome e nome _____

codice fiscale _____ residente a _____

in via _____ n. _____

nella qualità di locatore / conduttore dell'immobile / della porzione di immobile

sito a _____

in via _____ n. _____

piano _____ interno _____

con contratto stipulato il _____ con il Sig.

cognome e nome _____

codice fiscale _____ residente a _____

in via _____ n. _____

durata dal _____ al _____

in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/01/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, la veridicità degli elementi di cui al previsto "Allegato 4"

Tutto ciò premesso, le Organizzazioni di Categoria come sopra rappresentate, nello specifico _____ che è qui interpellata, sulla base di quanto sopra dichiarato, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che i contenuti economici del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di Cesenatico, dal 1° gennaio 2019.

Il dichiarante

p. l'Organizzazione

Handwritten signatures and initials on the right margin.

INFORMAZIONI DOVUTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27/04/2016. I presenti dati vengono raccolti esclusivamente ai fini dell'attestazione di rispondenza (ex d.m. 16/01/2017) e verranno utilizzati solo in relazione allo stesso. Il titolare del trattamento è la singola Organizzazione Firmataria interpellata in persona del legale rappresentante, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ed in particolare ottenere conferma dell'esistenza dei dati, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento nonché la cancellazione, anonimizzazione o blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione, e al quale potranno pure essere rivolte le eventuali opposizioni al trattamento.

PER CONSENSO, IL DICHIARANTE



ALLEGATO E**PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE****Articolo 1***(Ambito di applicazione)*

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:


- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2*(Richiesta per l'avvio della procedura)*

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.



Articolo 3 (Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4 (Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrari e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)


La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura.

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.



Articolo 6
(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7
(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8
(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità di stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.

17A01858



COMUNE DI CESENATICO
-Segreteria Generale-
PERVENUTO
19 DIC. 2018
L'OPERATORE: